

STUDIO LEGALE

[REDACTED]  
Mail [REDACTED]

STUDIO COMMERCIALE

[REDACTED]  
Mail [REDACTED]

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare

Dott. [REDACTED]

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO UFFICIO DEL GIP
PERVENUTO 22 GIU. 2010
L'OPERATORE GIUDIZIARIO BR [REDACTED]

Proc. n. [REDACTED] R.G.N.R.-

Nr. [REDACTED] GIP

Prossima udienza 30 GIUGNO 2010

Il sottoscritto Orsini Emidio, con l'Avv. [REDACTED] di lui difensore e procuratore speciale, parte civile costituita nel presente procedimento, nonché con il Dott. [REDACTED], consulente di parte, nominato come in atti, preso atto della richiesta di proroga del termine per il deposito della perizia chiesto dal Perito dott. Mancinelli e della autorizzazione alla stessa concessagli da questo Giudice, rappresentano e chiedono quanto segue.

A) Come risulta dai verbali delle operazioni peritali (All. 1, 2, 3), il Perito, a parere di chi scrive, ha disatteso la direttiva impartitagli da questo Giudice, sia pure verbalmente, all'udienza del 31.03.2010, alla presenza di tutte le parti, relativa alla necessità di riscontrare gli eventuali superamenti del tasso soglia tenendo conto dell'intero rapporto.

Egli ha, infatti, inteso prendere a base del computo affidatogli il capitale indicato unilateralmente dalla Banca [REDACTED] che, al 31.03.1997, recava un saldo negativo di Lire - 257.000.256 .

Come già segnalato al perito ed alla S.V., detto fatto è già *ex se* indice di perplessità, non fosse altro perché altro CTU, e segnatamente il dott. Ferri, ha già accertato nella causa civile n. 2126/04 pendente avanti il Tribunale di Ascoli Piceno inerente la medesima fattispecie concreta, giusta perizia in atti di questo processo, che in realtà al 31.03.1997, la Orsini S.r.l. era addirittura creditrice della Banca, per un importo pari a Lire 227.713.406 .

Pertanto, è dato ritenere che, il Perito Mancinelli, stia procedendo ad un elaborato peritale che muove da un presupposto, "saldo negativo di Lire - 257.000.256", letteralmente FALSO .

Di più, Egli richiede una proroga, dopo che ha già svolto la sua perizia, aderendo a detto presupposto, che in ragione di quanto sopra è dato ritenere

[Handwritten signature]

falso, e che risulta all'evidenza particolarmente penalizzante per la effettiva tutela dei diritti della persona offesa. Tanto risulta già dal verbale delle operazioni peritali del 25.05.2010.

Si noti che, nonostante ciò, Egli ha riscontrato che su 29 trimestri analizzati, ben 20 sono oltre la soglia, con oscillazioni che vanno da 1,53% a 9,76% oltre soglia, per un supero di € 41.417,24.

Se così è, come è, non si capiscono le ragioni legittimanti la proroga come sopra richiesta e concessa, sulla sola scorta delle richieste avanzate dai CT degli imputati che non persuadono anche alla luce delle osservazioni del sottoscritto CT dott. [redacted] di cui sub punto B del presente atto.

Infatti, da un lato, il Perito Mancinelli ha chiaramente affermato, di non voler ricostruire l'intero rapporto, e da ciò discende che il predetto presupposto consistente nell'asserito saldo negativo di Lire - 257.000.256 rimarrà fermo, e, dall'altro, che il calcolo delegatogli sulla base di detto presupposto l'ha già fatto.

Davvero non è dato di capire allora la necessità di porre in essere altri calcoli, anche alla luce del fatto che, esiste altra perizia in sede civilistica che, muovendo dallo stesso capitale a debito da cui muove il Perito Mancinelli, ha portato agli stessi risultati da quest'ultimo come sopra conseguiti; ci si riferisce alla perizia del dott. Baroni, causa civile n. 1521/05, parimenti agli atti di questo processo.

In definitiva, alla luce di quanto sopra e di quanto anche appresso illustrato, la proroga non può portare all'acquisizione di dati rilevanti ed esatti per alcuna delle parti di questo processo.

Già solo in ragione di ciò, essa proroga determina, a giudizio di chi scrive, lesione dei diritti di tutti e/o quantomeno e comunque, di quelli della giustizia e delle parti civili costituite.

Invero, non appare essere seriamente contestabile che il risultato già raggiunto dal perito Mancinelli potrebbe e dovrebbe sensibilmente variare solo muovendo dal presupposto veridico, ottenibile esaminando l'intero rapporto, che vuole la Orsini Sr.l. creditrice al 31.03.97 di Lire 227.713.406, in quanto detto importo va evidentemente a sommarsi all'esubero riscontrato dal Mancinelli, già ex-se certamente rilevante, facendo assumere all'usura contestata dimensioni macroscopiche (così sarebbe, d'altra parte, sia pure meno macroscopicamente, anche altrimenti muovendo da un presupposto pari a Zero).

Al contrario, tenendo fermo il presupposto saldo negativo pari a Lire - 257.000.253, come il perito Mancinelli ha detto e ribadito di voler fare, il risultato da questi già raggiunto, è destinato a rimanere, almeno tendenzialmente, immutato anche all'esito di ulteriori calcoli effettuabili durante la proroga

concessa .

A fondamento della inutilità, quanto meno, della proroga in questione che a giudizio di chi scrive ed in ragione di tutto quanto anche con il presente atto rappresentato, si risolve in un danno arrecato ai diritti della persona offesa e, prima ancora, a quelli della giustizia, atteso che determina un allungamento ingiustificato dei tempi processuali, si rappresentano ulteriormente qui di seguito gli elementi di giudizio inferibili dagli atti compiuti dal Consulente tecnico di parte che sottoscrive il presente atto e dai di lui opinamenti .

B) Il sottoscritto Consulente tecnico di parte ha già depositato al Perito, nell'ultima seduta peritale dell'11 giugno u.s., la rilevazione, con relative modalità di calcolo, degli scostamenti usurari trimestrali (cfr colonna 1, 2, 4 e 5) applicati dall'Istituto bancario come da tabella allegata (cfr allegato n. 4): va da sé che la formula applicata per il relativo calcolo ha tenuto conto sia degli indirizzi della Corte di Cassazione (cfr sent. N. 262/010 del 19.02.2010 ricorrente Orsini ed altri) ove si è ritenuto che la CMS sia da sommarsi agli interessi ed alle spese che dell'interpretazione data dal G.U.P. di Ascoli Piceno, Dott.ssa Panichi nella sentenza n. 117 del 09.07.2009, P.C. Orsini S.r.l. ed altri ove, proprio in aderenza al dettato letterale della norma, si è ritenuto applicabile la formula del calcolo del TEG indicando al numeratore tutte le spese addebitate (interessi, spese e commissioni di max. scoperto), escluse imposte e tasse, moltiplicate per i giorni ed al denominatore i numeri debitori applicati dalla banca. Simulando, a partire dal 1 aprile 1997, un credito nel conto corrente bancario dell'impresa Orsini S.r.l. di Lire 227.713.406, non si dovrebbe avere addebito di interessi e CMS e, conseguentemente i numeri debitori dovrebbero essere pari a ZERO (cfr colonna n. 3 della tabella allegata - in realtà è stato indicato il valore di 1,00 poichè con un denominatore pari a zero il risultato sarebbe pari ad infinito). Applicando a questa simulazione il calcolo del TEG , fermo restando gli interessi, le spese e la CSM come addebitati dalla banca in tutti i trimestri, il TEG sarebbe superiore al tasso soglia (cfr colonna 10 e 11) .

Nel corso delle già svolte sedute peritali i Consulenti tecnici degli imputati/indagati hanno richiesto che il Perito svolga diversi conteggi, con criteri affrancati dai predetti arresti giurisprudenziali sul punto .

Dette richieste trovano adesione tant'è che si richiede all'uopo una proroga, mentre continuano a non essere prese in considerazione le istanze di parte civile tese alla presa in considerazione del presupposto veridico già come sopra accertato, consistente in un credito di Lire 227.713.406 in luogo di quello apprezzato dal perito Mancinelli consistente in un saldo negativo di Lire

257.000.256 e quelle sopradette avanzate in ossequio agli arresti giurisprudenziali sul punto .

In definitiva, in presenza di un saldo a credito della P.C. tutti gli addebiti di interessi, spese e CMS sarebbero illegittimi determinando, tutti i trimestri, un TEG usuraio. Il conteggio è, allora, istantaneo e non sarebbe necessaria nessuna proroga.

Nella fattispecie, detta proroga viene richiesta ed ottenuta non già per individuare il presupposto veridico oltretutto già individuato e, ciò nonostante non preso in considerazione e neppure per procedere a calcoli che indipendentemente dai presupposti da cui muovono siano eseguiti sulla scorta dei criteri già enucleati dalla giurisprudenza, ma solo per aderire a criteri da questi affrancati, propugnati dai C.T. degli imputati .

C) E' per tutto quanto sopra esposto che, a giudizio di chi scrive ogni rinvio del processo appare ingiustificato ; esso comunque determina ulteriori danni forieri della definitiva, letterale distruzione delle persone offese .


Si chiede pertanto, in via principale che il processo si celebri regolarmente ed alla data stabilita che, in detta data, sia discusso, ed il Giudice disponga il rinvio a giudizio degli imputati, riservando diverse richieste per il caso che questi ultimi intendessero praticare riti alternativi ;

in subordine e comunque , che la S.V. inviti il Perito Mancinelli a presenziare all'udienza fissata per il prossimo 30 giugno (quest'ultimo ha già dichiarato la sua intenzione di non presenziare a detta udienza) a che egli chiarisca le ragioni della richiesta proroga alla luce delle sopraesposte deduzioni ;

che all'esito di ciò la S.V. revochi la proroga concessa oppure, in ulteriore subordine gli impartisca, in detta sede specifiche direttive su presupposti adottabili e criteri di calcolo (per iscritto atteso che non risultano essere rispettate quelle impartite verbalmente dalla S.V.) .

Ascoli Piceno 22.06.2010

Orsini Emidio



Dott. [redacted]

Avv. [redacted]

V° anche per autentica Avv. [redacted]